



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TUTELA DELL'AMBIENTE
SETTORE 07 - INFRASTRUTTURE ENERGETICHE, FONTI RINNOVABILI E NON
RINNOVABILI**

Assunto il 19/03/2021

Numero Registro Dipartimento: 399

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 2900 del 22/03/2021

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA DENOMINATO "PETRONA'-WP-1" CON RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE NEL COMUNE DI BELCASTRO E PETRONA' (CZ) - SOC. RENCO S.P.A.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI

- la Direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- la Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifiche e successiva abrogazione della Direttiva 2001/77/CE;
- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 315 del 14/02/2005 che approva il Piano Energetico Ambientale Regionale (P.E.A.R.) della Regione Calabria;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" e s.m.i.;
- la L.R. n. 42 del 29 Dicembre 2008 "Misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili";
- l'allegato Sub 1 alla L.R. n. 42 del 29 dicembre 2008 "Procedure ed indirizzi per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti da fonti rinnovabili, interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio in applicazione del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 di Attuazione della direttiva 2001/77/CE";
- le Linee Guida Nazionali adottate ai sensi dell'art. 12 comma 10 del D.lgs 387/2003, approvate con Decreto Interministeriale, pubblicate sulla G.U. n. 219 del 18/09/2010, recepite dalla D.G.R. n.871/2010 e richiamate dal D.lgs. n. 28/2011;
- il Decreto Legislativo 3 Marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE".
- la L.R.17/2000 in materia di autorizzazioni per la costruzione ed esercizio di elettrodotti;
- il Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica (QTRP) adottato con delibera del Consiglio Regionale n. 300 del 22 aprile 2013 ed approvato in via definitiva dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 134 nella seduta del 01 agosto 2016, pubblicata sul Burc n. 84 del 5.8.2016;

VISTA la Legge Regionale 13.03.1996 n.7 recante "norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale" ed in particolare:

- l'art.28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- l'art.30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore;
- l'art.1 comma 3, che opera, per quanto non previsto dalla L.R. n.7/1996, il rinvio ricettizio alle disposizioni del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i. nonché ai contratti nazionali;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 recante "adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7/96 e dal D.Lgs. n.29/93 e s.m.i."

VISTO il Decreto n. 354 del 21.06.1999, del Presidente della Regione, recante "separazione dell'attività amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione";

VISTI gli artt.16 e 17 del D.Lgs. n.165 del 30 marzo 2001 e succ. modif. ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 770 dell'11.11.2006, con la quale è stato approvato l'ordinamento generale delle strutture della Giunta Regionale (art. 7 della L.R. n. 31/2002);

VISTE:

- la D.G.R. n. 271 del 28 settembre 2020 concernente: “Struttura organizzativa della Giunta regionale – approvazione modifiche al Regolamento Regionale n. 3 del 19 febbraio 2019 e s.m.i.”;
- la D.G.R. n. 286 del 28 settembre 2020 avente ad oggetto: “Deliberazione n. 271 del 28 settembre 2020. Individuazione Dirigenti Generali e di Settore per il conferimento di incarichi di reggenza”;
- il D.P.G.R. n. 118 del 01/10/2020 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento "Tutela dell'ambiente" della Giunta della Regione Calabria all'ing. Gianfranco Comito;
- il DDG n. 11484 del 10/11/2020 avente ad oggetto:” Dipartimento Tutela dell'Ambiente: adempimenti di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 271 del 28 settembre 2020 di modifiche alla struttura organizzativa della Giunta Regionale. Assunzione atto di micro organizzazione”;
- la D.D.G. n° 12786 del 17.10.2019 con la quale veniva conferito incarico di Posizione Organizzativa al dipendente Ing. Eugenio Gaudio in materia di procedimenti autorizzativi per impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e non rinnovabili;

VISTI, altresì:

- la L.R. n.34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
- la L.R. n.8 del 04.02.2002, “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria”;
- la L.R. n. 34 del 29/12/2020 – Legge di stabilità regionale 2021

RICHIAMATA:

- l'istanza di Autorizzazione Unica Prot. n. 17603/dip. del 29/10/2010 per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte “eolica” denominato “Petronà - WP1”, sito nel Comune di Petronà e Belcastro (CZ), per una potenza originaria prevista di 45 MW, presentata dalla Società Renco S.p.A., con sede Legale in Via Bruxelles, 3/A – 20097 San Donato Milanese (Mi);

CONSIDERATO CHE:

- Il progetto prevedeva originariamente n° 15 aerogeneratori per una potenza complessiva di 45 MW ma la STV nella seduta del 21.02.2018 e relativo decreto DDG n° 1391 del 06/03/2018 del Dipartimento Ambiente ha espresso parere favorevole di compatibilità ambientale per soli 4 aerogeneratori, contraddistinti con le sigle T01-T03-T04 e T05;
- Il progetto è stato pertanto adeguato e rimodulato nella potenza complessiva definitiva di 12 MW., costituito da n. 4 aerogeneratori;
- la potenza nominale di ogni aerogeneratore è di 3 MW, il diametro del rotore è di 122,00 mt. e l'altezza del mozzo è di 122,00 mt.
- In data 04.11.2019 veniva indetta la CdS e contestualmente veniva richiesto alla Società il Certificato di destinazione urbanistica aggiornato;
- dalla certificazione aggiornata è emerso che sulle aree identificate come particelle n° 1 e n° 2 del foglio n° 37 sulle quali era prevista la realizzazione delle torri T04 e T05 risultano essere state parzialmente percorse dal fuoco per cui la Società ha chiesto il rinvio della CdS per procedere all'adeguamento del progetto;
- la Struttura Tecnica di Valutazione (VIA), in relazione alla proposta di adeguamento progettuale (Istanza Prot. Siar n. 405522 del 25/11/2019) nella seduta del 5/12/2019 ha ritenuto che l'adeguamento tecnico dell'impianto in parola denominato “Petronà – WP – 1”, da realizzare nei territori di Belcastro e Petronà (CZ), proposto dalla Società Renco S.p.A., oggetto di valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6 – comma 9 – del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., non debba essere sottoposto ad ulteriore procedura;

DATO ATTO CHE:

- Per il rilascio delle Autorizzazioni richieste è necessario acquisire i pareri di altri Enti/ Amministrazioni e pertanto si è reso necessario la convocazione di apposita conferenza dei servizi per come sopra detto;
- Ai sensi dell'Art. 14, comma 2, della L.241/90 e ss.mm.ii., apportate, da ultimo, dal D.Lgs. 127 del 30/06/2016, la Conferenza dei Servizi decisoria è sempre indetta dall'Amministrazione procedente che nel caso specifico è la Regione Calabria Dipartimento Tutela Dell' Ambiente settore n° 7 " Infrastrutture Energetiche" in quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici;
- la seduta della Conferenza di Servizi decisoria è stata pertanto convocata con nota prot. N 183447/Siar del 04.06.2020, notificata a mezzo pec a tutti i soggetti interessati;

VISTI:

- I Verbale, con annessi pareri, delle sedute della Conferenza di Servizi ed in particolare la seduta del 2/9/2020, regolarmente notificato tramite pec con nota Prot.Siar n. 339780 del 21/9/2020 a tutti gli Enti/Amministrazioni invitati al procedimento;
- gli atti relativi all' attivazione della presente procedura, con allegati pareri/note;

CONSIDERATO:

- Le risultanze pervenute in sede della Conferenza di Servizi ;
- Acquisito, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990 e ss.mm.ii., l'assenso delle amministrazioni interessate ed invitate alla CdS ma risultate assenti alla medesima seduta;
- Che la procedura sugli accertamenti di eventuale sussistenza di usi civici sulle particelle interessate dal progetto, ai sensi del R.D. 332/1928 e della L.R. 18/2007, è in fase di definizione
- che non sono pervenuti pareri sfavorevoli o contrari alla realizzazione dell'opera di che trattasi;
- che sulla base dei nominativi richiamati nel presente provvedimento e alla luce dell' attività istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento non sussistono cause di conflittualità apparente ;
- che a conclusione dell'istruttoria e sulla base degli atti ed elaborati sopra richiamati e depositati presso la sede del Settore competente il parere si intende formalizzato favorevolmente al rilascio dell'autorizzazione a favore della società Rengo SpA per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare e relative opere di connessione nel Comune di Belcastro e Petronà (CZ) a servizio di un impianto eolico denominato " Petronà-W1 " della potenza di 12 MW composto da 4 aerogeneratori;

Su espressa dichiarazione di legittimità e regolarità amministrativa dell'atto resa dal responsabile del procedimento all'esito dell'istruttoria del Settore competente;

VALUTATE le risultanze favorevoli dell' intero procedimento;

VISTA la Convenzione stipulata in data 1/2/2021 Rep. N. 8698 tra la Regione Calabria Dipartimento Tutela dell'Ambiente e la Società Renco S.p.A.;

DECRETA

1) le premesse si intendono integralmente richiamate a formare parte integrante del presente provvedimento;

2) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, della L.R. n. 42 del 29.12.2008 e delle Linee Guida Nazionali adottate ai sensi dell'art. 12, comma 10, del Decreto Legislativo n. 387/2003 (approvate con Decreto Interministeriale, pubblicate sulla G.U. n. 219 del 18.09.2010, recepite con delibera di Giunta Regionale n. 871/2010 e richiamate dal D.Lvo. n. 28/2011) e L.R 17/2000, la Società Renco S.p.A. con sede legale in Via Bruxelles, 3/A – 20097 San Donato Milanese (MI), fatti salvi i diritti dei terzi, alla costruzione e all'esercizio:

- **dell'impianto di produzione** di energia elettrica da fonte "eolica", denominato " Petronà - W1", da ubicarsi nel Comune di Belcastro e Petronà (CZ), della potenza di 12 MW.. composto da n. 4 aerogeneratori (Istanza di Autorizzazione Unica Prot. n. 17603/Dip del 29/10/2010) contraddistinti con le sigle T01-T03-T04 e T05 con potenza nominale di ogni aerogeneratore è di 3 MW, diametro del rotore di 122,00 mt. e l' altezza del mozzo di 122,00 mt.
- **delle opere connesse** e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio dello stesso impianto. Il tutto in conformità al progetto definitivo così come approvato in CdS e con le prescrizioni indicate nei pareri e attestazioni richiamati nei verbali delle sedute della stessa CdS imposte dagli Enti e Amministrazioni invitate a partecipare ai lavori di cui trattasi, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) di dare atto che il rilascio della presente autorizzazione e l'approvazione del progetto definitivo equivalgono a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 -comma 1- del Decreto Legislativo n. 387 del 23.12.2003;

4) di disporre l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 327/01 sulle aree interessate dall'impianto in esame e gravanti sulle particelle catastali elencate nella planimetria catastale e nel piano particellare d'esproprio allegati al progetto approvato;

5) di disporre che l'inizio dei lavori è subordinato alla conclusione degli accertamenti di eventuale sussistenza di Usi Civici sulle particelle interessate dal progetto, ai sensi del R.D. n. 332/1928 e della Legge Regionale n. 18/2007;

6) di disporre altresì che la documentazione riguardante l'autorizzazione sismica ex art. 94 del D.P.R. 380/01, art. 3 della L.R. n. 35 del 19.10.2009 e s.m.i. e del Regolamento Regionale n. 7 del 28.06.2012, sia tempestivamente inviata a cura della Società proponente alle Amministrazioni competenti in materia di vigilanza prima dell'inizio dei lavori, dandone evidenza allo scrivente settore;

7) di stabilire che la durata della presente autorizzazione è definita dal punto 10.2 dell'Allegato sub 1 della L.R. 42/08; i lavori dovranno avere inizio entro 12 mesi dalla data di rilascio dell'Autorizzazione Unica dandone comunicazione scritta alla Regione Calabria – Dipartimento Tutela dell'Ambiente Settore n° 7 Infrastrutture Energetiche, Fonti Rinnovabili e non Rinnovabili , entro i successivi 30 giorni dalla data di inizio e di ultimazione; il termine di conclusione dei lavori resta fissato in mesi 36 (trentasei), decorrenti alla data di inizio lavori e prorogabili per una sola volta con le modalità di cui al punto 11.1 dell'Allegato sub 1 della L.R. 42/08;

8) di demandare, a norma dell'articolo 27 comma 1 del T.U. 380/2001, ai Comuni di Belcastro e Petronà (CZ) il controllo e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. Gli Enti e le Amministrazioni che, nell'esprimere il parere di rispettiva competenza sulla realizzazione e sull'esercizio dell'impianto oggetto della presente Autorizzazione Unica, hanno apposto prescrizioni alla realizzazione dell'opera, saranno, altresì, preposti alla verifica del rispetto delle prescrizioni medesime e responsabili delle stesse. La Regione Calabria - Dipartimento Tutela dell'Ambiente - Settore Infrastrutture Energetiche, Fonti Rinnovabili e Non Rinnovabili, si riserva ogni eventuale accertamento ulteriore;

9) di prescrivere alla Società autorizzata le seguenti prescrizioni:

- a) La Società , pena efficacia della presente autorizzazione, è tenuta ad iniziare i lavori entro un anno dal rilascio dell' Autorizzazione Regionale e dovrà comunicare alla Regione Calabria entro trenta giorni dell'inizio dei lavori la data effettiva di apertura del cantiere, il Cronoprogramma

- dei lavori e la durata presunta degli stessi, i nominativi dell'impresa esecutrice dei lavori, del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;
- b) Le predette opere dovranno essere realizzate nei siti indicati nella corografia e negli altri elaborati grafici del progetto approvato in CdS;
 - c) I lavori di costruzione del parco eolico e le opere di connessione dovranno essere realizzati rispettando le prescrizioni o condizioni contenute nei singoli pareri e/o nulla osta rilasciati dai vari Enti interessati al procedimento ;
 - d) Valutare prima dell' inizio dei lavori di concerto con i funzionari della soprintendenza la possibilità eventuale di limitare le altezze di alcuni degli aerogeneratori;
 - e) Valutare prima dell' inizio dei lavori di concerto con i funzionari della soprintendenza gli aspetti relativi alle tonalità cromatiche degli aerogeneratori in modo da essere il meno contrastati possibile nella visione terra- cielo e/o altro sfondo;
 - f) nella fase esecutiva dei lavori, ogni lavoro di scavo o trincea e comunque un movimento terra nell' area di cantiere debba essere controllato da personale tecnico scientifico e comunque sotto l' attenta sorveglianza della soprintendenza; Garantire in ogni caso il rispetto di tutte le prescrizioni data dalla Soprintendenza in occasione della CdS;
 - g) Nella costruzione della linea elettrica in media tensione dovranno essere osservate le norme e prescrizioni, nonché le disposizioni in materia d'impianto di linee elettriche di cui alle leggi 13.12.1964 n. 1342 e 28.06.1986 n. 339 e DM 21.03.1988 n. 449, nonché il DPCM 08.07.2003 sulla Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti.
 - h) L'altezza dei conduttori sul terreno non deve avere in alcun punto una distanza verticale dal terreno minore di 5 m per le tratte in BT e di 6 m per le tratte in MT.;
 - i) I sostegni di linee elettriche e le relative fondazioni non devono avere alcun punto fuori terra ad una distanza orizzontale minore di:
3 m per le linee di qualsiasi classe dal confine, come sopra definito, delle strade comunali esterne agli abitati. Ove particolari circostanze lo consiglino, e comunque all'interno degli abitati, possono essere adottate distanze minori del minimo di cui sopra, sino all'installazione dei sostegni in banchina o su marciapiede, previa autorizzazione dell'ente proprietario della strada.;
 - j) I conduttori delle linee di classe zero e prima devono essere inaccessibili dai fabbricati senza l'aiuto di mezzi speciali o senza deliberato proposito.
I conduttori delle linee di classe seconda e terza nelle condizioni indicate nell'ipotesi 3) di 2.2.04 non devono avere alcun punto a distanza dai fabbricati minore di $(3 + 0,010 U)$ m, con catenaria verticale e $(1,50 + 0,006 U)$ m, col minimo di 2 m con catenaria supposta inclinata di 30° sulla verticale. Inoltre i conduttori delle linee di classe seconda , nelle condizioni di cui sopra e con catenaria verticale, devono avere una altezza non minore di 4 m su terrazzi e tetti piani
 - k) Qualora durante il corso dei lavori, per cause impreviste e/o imprevedibili si deve ricorrere a modifiche rispetto al progetto approvato, la Società dovrà richiedere alla Regione Calabria l'approvazione della variante medesima ;
 - l) Durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere utilizzati i materiali e le tipologie di strutture per come riportato negli elaborati progettuali ;
 - m) A tenere sgombero da qualsiasi residuo le aree interessate dai lavori e non direttamente occupate dalle strutture realizzate e a ripristinare , a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto. Ad adottare i necessari accorgimenti al fine del riutilizzo del materiale di risulta (scavi e rinterri) ;
 - n) La Società assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni arrecati a terzi in sede di occupazione delle aree, tracciamento della linea elettrica ed esecuzione dei lavori in questione, sollevando la Regione Calabria da ogni responsabilità e danni arrecati a terzi.
 - o) L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire nel pieno rispetto del D. Lgs 81/08 e smi, per eventuali incidenti a persone o danni causati a terzi durante l'esecuzione delle opere o nel corso dell'esercizio delle stesse, rimangono responsabili esclusivamente l'impresa esecutrice dei lavori, i Progettisti, Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza, sollevando questa Amministrazione da ogni responsabilità.
 - p) Durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere consentito l'accesso ai funzionari della Regione Calabria per effettuare i necessari controlli con l'assistenza del Direttore dei lavori ed il Coordinatore della sicurezza;

- q) Entro trenta giorni dall' ultimazione dei lavori la Società dovrà trasmettere i seguenti documenti sottoscritti dal tecnico che ha diretto i lavori: a) la data di ultimazione lavori, b) il certificato di regolare esecuzione e conformità rispetto al progetto approvato, c) la dichiarazione che sono state rispettate tutte le prescrizioni impartite sia nell'atto dell'Autorizzazione regionale che da tutti gli Enti che hanno preso parte al procedimento amministrativo ed hanno espresso pareri / N.O. ecc . In mancanza del predetto adempimento non potrà avvenire la messa in esercizio dell' impianto di produzione di energia elettrica;
- r) La data della messa in esercizio dell'impianto dovrà essere comunicata al Settore N°7 Infrastruttura Energetiche, Fonti Rinnovabili e non Rinnovabili ed è subordinata al rispetto degli adempimenti previsti nei punti precedenti, in mancanza di tale adempimento l' impianto non potrà entrare in funzione e ogni abuso sarà segnalato agli organi competenti ;
- s) Ai sensi dell'art. 20 della L.R 17/00 decorso un periodo di esercizio di tre anni a decorrere dalla data della messa in esercizio dell' elettrodotto, la Società esercente dovrà richiedere alla Regione Calabria il nominativo del Collaudatore per effettuare il Collaudo dell' elettrodotto realizzato precisando che oneri sono a carico della Società istante;
- t) La mancata o inadeguata osservanza delle prescrizioni, comporta il blocco immediato dei lavori, l'avvio delle procedure sanzionatorie a norma di legge nei confronti del Legale Rappresentante, la sospensione e/o revoca dell'autorizzazione concessa, con possibile conseguenza di demolizione delle opere realizzate a danno della Società . In tale eventualità resta inteso che nessun diritto potrà essere fatto valere dalla Società a titolo di compensi e/o indennizzi di sorta.

10) di disporre che a cura e spese della Società RENGO S.p.A. il presente decreto venga pubblicato su un quotidiano a diffusione locale e uno a diffusione nazionale;

11) di demandare al responsabile del procedimento la notifica del presente decreto ai seguenti soggetti:

- Società RENGO S.p.A. ;
- Comuni di Belcastro e Petronà (CZ);
- a tutte le Amministrazioni convocate in CdS;

12) di provvedere alla pubblicazione integrale del presente Decreto sul BURC, ai sensi della L. R. n° 11/2011;

13) di provvedere alla pubblicazione integrale del presente Decreto e sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n° 33;

14) di dare atto che entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, i soggetti interessati potranno proporre avverso il presente atto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo di Catanzaro, in alternativa 120 (centoventi) giorni dal medesimo termine ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

GAUDIO EUGENIO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

COMITO GIANFRANCO
(con firma digitale)

**RENCO** S.p.A.
Giovanni Rubini
Amministratore Delegato